

ISTANZA N. 1  
29/05/2023

Procedura: Sig. Mario Mercuriali (/)  
Registro: Procedure Concorsuali  
Tipo procedura: Ristrutturazione dei debiti del consumatore  
  
Giudice Delegato:  
Ufficio: Tribunale di Forlì



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

***Ricorso ex artt. 67 e ss. del Codice della crisi di impresa e insolvenza  
per la ristrutturazione dei debiti del consumatore***

---

Nell'interesse del debitore

***Sig. Mario Mercuriali***

*Giudice Delegato*

***Dott.ssa Barbara Vacca***

*Organismo di composizione della crisi*

***O.C.C. Romagna – Forlì***

*Gestore della crisi*

***Dott. Francesco Samorì***



Per il Sig. Mario Mercuriali, nato a Cesena (FC) il 1° Maggio 1946 (C.F. MRC MRA 46E01 C573J) e ivi residente in Via Fantaguzzi 9 (int 19), rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata in favore dell’Avv. IvanLucia Rasulo del Foro di Forli-Cesena (C.F. RSL VLC 69E61 D643V) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Forli (Fc), Via Roma nr. 58/e.

Il sottoscritto procuratore e difensore espressamente dichiara – ad ogni effetto di legge – di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu](mailto:ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu).

Premesso che

- In data 23 Luglio 2021 trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 27 Gennaio 2012 nr. 3 come modificata dal Decreto Legge nr. 179 del 18 Ottobre 2012 e non ricorrendo cause ostative, il Sig. Mario Mercuriali depositava per tramite dell’Avv. Ermelinda della Corte – procuratore oggi rinunciatario - istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
  - Con provvedimento 23 Agosto 2021 l’O.C.C. Romagna - nel procedimento nr. 131/2021 - nominata professionista incaricato ex art. 15 – comma 9 Legge 27 gennaio 2012 n. 3 il Dott. Francesco Samorì con Studio in Forlimpopoli (Fc), Via Baldini nr. 4/a, conferendogli l’incarico di valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento;
- Il Dott. Samorì accettava così l’incarico dichiarando di assolverlo con imparzialità e neutralità, valutando in primis l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento;



## **PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'**

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione da sovraindebitamento come disposto dal vigente CCII.

L'art. 67 recita *“Il consumatore sovraindebitato – con l'ausilio dell'OCC può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

- Ai fini del presente capo, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I si intende:
- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- per sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta - 3 - amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- Ebbene il proponente riveste - senza dubbio alcuno - la qualifica di consumatore trovandosi dal 1° settembre 2005 nella condizione di pensionato, dopo aver dedicato la Sua vita all'insegnamento e alla dirigenza scolastica; ne consegue che indiscussa è la sua qualifica di consumatore, avendo egli contratto i debiti quale persona fisica e per



scopi del tutto estranei alla sua attività. Si versa quindi nella c.d. fattispecie di “debitore civile da sovraindebitamento”

- Sussistono inoltre i requisiti di cui all’art. 69 della normativa di riferimento:
- Il proponente difatti:
  - o non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
  - o non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  - o non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorso alla presente procedura rappresenta quindi l’unico strumento in grado consentire un ritorno “in bonis” dell’indebitato, con soddisfazione – seppur parziale – dei creditori.

\*\*\*\*\*

### **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

L’indebitamento del ricorrente Mario Mercuriali risale al 2013, quando in ragione di problemi economici della figlia Mara e del genero El Hassan Mansour (all’epoca provati dalle conseguenze di errati investimenti lavorativi nel commercio ambulante di pelletteria ) si prestò a sostenerli, attingendo alle proprie risorse economiche ed in seguito accedendo a linee di credito e/o finanziamenti che, nel tempo, non trovarono purtroppo rientro alcuno.

All’epoca la situazione familiare di Mara M., divenuta nel frattempo madre del piccolo Alessandro e lasciata sola nel suo accudimento, costrinsero il Mercuriali a richiedere la concessione di un finanziamento ipotecario di € 120.000,00= presso la BCC Romagna Banca con debito residuale lordo, ad oggi, di € 62.279,01, imputato totalmente alla copertura ipotecaria dell’abitazione sita in via Sorrivoli.

Le aspettative di ripresa dell’attività commerciale di ambulante in pelletteria di Hassan M., non trovarono risposta positiva nel mercato e lo costrinsero a



liquidare – purtroppo in forte perdita – la propria attività. Operazione che portò il Mercuriali a vedere sfumata ogni aspettativa di recupero del proprio avere.

Nel 2016 seguì la scelta del Mercuriali di lasciare la propria abitazione alla figlia Mara e di trasferirsi in affitto in altro immobile, scelta questa che comportò un inevitabile incremento degli oneri da sostenere.

Nella primavera del 2017, anche la situazione di salute del Mercuriali si aggravava in modo significativo. Il Mercuriali viene ricoverato per spondilolistesi cronicizzata, con ricaduta infettiva e perdita motoria del piede destro; situazione questa che porta il Mercuriali a vedere riconosciuta – ai sensi della Legge 104/92 - una invalidità civile nella percentuale del 67%, a decorrere dal 4 giugno 2018.

Sfumate le possibilità di vedere rimborsati i denari prestati in aiuto della figlia e del genero, nel Luglio 2018 il Mercuriali giunse alla determinazione, di porre in vendita la sua abitazione, sita in Cesena, località Ponte Abbadesse, alla Via Sorrivoli, per un importo di € 170.000,00; somma questa con la quale riuscì a far fronte all'indebitamento fino a quel momento maturato per le vicissitudini familiare descritte.

L'impegno profuso per la famiglia continuò nel tempo a pesare sull'economia del Mercuriali causa la mancanza di un impiego continuativo della figlia (insegnante ancora precaria) e del genero (disoccupato), tali da non consentire ai medesimi di potere disporre di risorse economiche sufficienti per poter sostenere i bisogni loro e del figlio Alessandro, ormai prossimo all'età scolastica.

Condizione questa che vide il Mercuriali farsi da garante in favore della figlia, anche per l'acquisto di una abitazione.

Sul finire del 2019 la figlia Mara - insegnante di lingua spagnola nella scuola media - entra finalmente di ruolo in provincia di Reggio Emilia. Occasione lavorativa irrinunciabile ma che non fu di immediato aiuto per Mara, ancora costretta a chiedere sostegno e aiuto al proprio padre (anche in ragione dei maggiori costi che la collocazione lavorativa vide imposti, primo fra tutti l'alloggio).



Nonostante l'impiego di tutte le possibili risorse, il Mercuriali si è ritrovato nel corso del 2021, anche all'esito di un periodo reso complicato dall'evento pandemico, a non poter più onorare le scadenze dei diversi finanziamenti nel tempo contratti.

**DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZATORI.**

Partendo dal presupposto che la presente domanda dovrà ritenersi *inammissibile* ove il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con *colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII*, ad avviso dello scrivente patrocinio, la finalità dello strumento giuridico in questione, insieme a quello della esdebitazione del debitore incapiente è di perseguire un *obiettivo sociale*, in grado di calmierare situazione di grave crisi economica e attenuare le tensioni sociali, restituendo al mercato un soggetto accorto ossia meritevole.

Quindi si ha **meritevolezza** quando non ricorrono atti in frode e quando il sovraindebitamento si è formato senza dolo o colpa grave dove:

- *per colpa grave il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;*
- *per dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.*

Quindi il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione del debito era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto (c.d. colpa lieve).



Nella fattispecie in esame si ritiene che ***non sussistano colpa grave, malafede o frode.***

Dall'esposizione dei fatti che hanno condotto alla condizione di sovraindebitamento del Mercuriali, non può che emergere un comportamento *corretto e diligente dell'indebitato.*

L'esposizione debitoria, non può infatti essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi dell'odierno istante che ha fatto ricorso a finanziamenti, *al solo fine di poter garantire una liquidità necessaria a sostenere i bisogni della propria famiglia.*

Dall'analisi della debitoria potrà agevolmente apprezzarsi che la stessa non è stata destinata a spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento dei bisogni ordinari.

- **Analisi del merito creditizio dei finanziatori**

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del *c.d. merito creditizio* e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto in difficoltà a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge che il comportamento del debitore non costituisce atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende *quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.*

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di *mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.*





Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”*

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

L'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava innanzitutto sul finanziatore, senza sottacere i limitati poteri economici e negoziali del consumatore per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Del resto, le medesime società finanziarie sono ontologicamente le più qualificate a procedere alla valutazione circa la futura solvibilità del debitore.

Se dunque, ab origine, vi è stata una non corretta valutazione del merito creditizio, è preclusa al finanziatore la possibilità di avanzare a posteriori contestazioni e dunque incidere sul merito del piano.

Ed infatti alcune recenti decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per *l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.*

Sul punto si rammenta Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020 Est. Graziano:



*“<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all’intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l’istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>*

*Inoltre, L’art. 69 secondo comma recita:” Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l’opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;*
- o il suo aggravamento;*
- o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis TUB.*

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l’art 124 bis co. 1 TUB.

*“(...) in base al combinato disposto degli artt. 12 co.2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (...).”*



Dalle formulate premesse è pertanto legittimo ritenere che il ricorso al credito al consumo sia stato assunto dal Mercuriali, in modo del tutto consapevole in ragione di provate esigenze familiari a cui è stato chiamato a far fronte e comunque all'esito di positive valutazioni sul merito creditizio da parte degli enti finanziatori.

### **ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO DELLE PASSIVITA'**

La posizione debitoria del ricorrente annovera le seguenti posizioni, sintetizzate nell'elenco creditori prodotto con allegato nr.1 e meglio riassunti nel seguente prospetto riepilogativo:

<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTI DOVUTI</b>
Fiditalia Spa	€ 26.876,50
INPS per "lavoro domiciliare" Credito con collocazione al grado 1° - crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.)	€ 979,20
Findomestic Banca Spa	€ 16.622,33
Santander Consumer Bank Spa – (cessione in favore di Securtisation S.r.l. )	€ 27.167,93
Compass Banca Spa	€ 10.661,62
Cofidis Sp.a.	€ 19.872,30
WIND TRE	€ 1.489,25
Vodafone	€ 1.965,70
Carta American Express	€ 1.296,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 106.931,40</b>



Dalla documentazione prodotta dal Mercuriali e dalle ulteriori indagini e verifiche condotte dai professionisti, l'esposizione debitoria risulta essere così composta:

➤ **Fiditalia SPA**

Trattasi di contratto di finanziamento nr 727992 contro cessione di quote della pensione pari ad 1/5 rinegoziato nell'Agosto 2021 con scadenza 31 Maggio 2027; prestito personale per complessivi € 39.492,00= (netto erogato € 31.149,61=) da estinguersi in nr. 72 ratei mensili;

Prestito di cui residuo ad oggi € 26.876,50=.

➤ **INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**

Con comunicazione 24 Gennaio 2022, l'Istituto INPS ha segnalato la pendenza di un debito riferito ad una cessata posizione di lavoro domestico; debito in fase amministrativa pari ad € 979,20= di cui € 936,00 per contributi ed € 43,20= sanzioni.

Inoltre, sulla pensione - iscrizione n. 17226022 intestata a Mercuriali Mario MRCMRA46E01C573J - risulta presente una ritenuta mensile per cessione quinto con Fiditalia Spa pari ad € 548,50=, a decorrere dalla rata 08/2021 con scadenza al 31/05/2027.

➤ **Findomestic Banca S.p.a.**

Trattasi di prestito personale – Cod. Pratica Partner 044029951 - concesso in data 16 Dicembre 2019 per un importo somma capitale pari ad € **19.000,00=** (e per complessivi € 22.075,20=) da estinguersi in nr. 48 ratei mensili di importo pari ad € **459,80**; prestito richiesto tramite l'intermediario finanziario Poste Italiane S.p.a. dal Sig. Mario Mercuriali e con firma di garanzia della figlia, Sig.ra Mara Mercuriali;

Ad oggi debito di € 16.622,33 come comunicato al Gestore con pec del 17/01/2022.



➤ **Santader Consumer Bank S.p.a.**

Trattasi di prestito personale (c.d. credito al consumo) nr. 14762338, concesso a far data dal data 15 Giugno 2019 per un importo iniziale pari ad € **33.137,80=** di cui € **15.367,00 messo a disposizione del consumatore**, € 3.039,00= a protezione del credito, € 388,00 per istruttoria e € 14.343,00= somma non erogata al Cliente ad estinzione del finanziamento già erogato da Santander Consumer Bank Spa da estinguersi in nr. 84 ratei mensili di importo pari ad € **515,88=**. Prestito di cui la figlia Sig.ra Mara Mercuriali risulta essere coobbligata il Sig. Mario Mercuriali e coobbligata garante la Sig.ra Mara Mercuriali. Il presente credito è stato oggetto di cessione in favore di Golden Bar (Securitisazione) S.r.l. in data 27 Gennaio 2020 con incarico espresso della cedente di procedere – per conto della cessionaria Golden Bar S.r.l. - all'incasso di tutte le somme dovuto in relazione ai crediti ceduti; Il debito ammonta oggi ad € 27.167,93 come comunicato al Gestore con pec del 08/05/2022.

➤ **Compass Banca S.p.a.**

Trattasi di prestito personale (c.d. credito al consumo) nr. 19802259 concesso a far data dal data 17 Ottobre 2018 per un importo totale dovuto pari ad € 23.859,04= da estinguersi in nr. 48 ratei mensili di importo pari ad € **496,73=**, di cui è altresì coobbligata la Sig.ra Mara Mercuriali; Il debito ammonta ad oggi di € 10.661,62 come comunicato al Gestore con pec del 19/01/2022.

➤ **Cofidis S.p.a.**

Trattasi di contratto di finanziamento nr. 355129 sottoscritto il 31 Maggio 2018 per un importo totale di € 56.546,20 da estinguersi in nr. 78 ratei mensili pari a € **722,00=**, di cui residuano da corrispondere circa € 19.872,30=.



Si precisa che la finanziaria non ha mai dato riscontro alle richieste del gestore avvenute tramite pec.

➤ **Romagna Banca Credito Cooperativo**

Il Sig. Mario Mercuriali si è reso garante in favore di Mara Mercuriali prestando garanzia fidejussoria per nr. 2 mutui fondiari concessi alla figlia da Romagna Banca nel 2012, linee di credito di cui è stato indicato il residuo ancora dovuto dalla debitrice Mara Mercuriali;

Garanzia fidejussoria in favore di Mara Mercuriali Mutuo fondiario nr. 09924000029 - acquisto prima casa Romagna Banca Credito Cooperativo	€ 127.998,56
Garanzia fidejussoria in favore di Mara Mercuriali Mutuo fondiario nr. 09924011002 Romagna Banca Credito Cooperativo	€ 62.279,01

➤ **Vodafone**

Si tratta di un credito chirografario nei confronti del Sig. Mercuriali per un importo pari ad € 1.965,70= per fatture insolute relative agli anni 2020 e 2021.

➤ **American Express**

Si tratta di un credito chirografario nei confronti del Sig. Mercuriali per un importo pari ad € 1.296,57= derivanti dall'utilizzo di carta Explora n. xxxx-xxxxxx-11008.



➤ **Wind3**

Si tratta di un credito chirografario nei confronti del Sig. Mercuriali per un importo pari ad € 1.489,25= per fatture insolte relative all'anno 2021, affidata dal gestore di telefonia alla Società "Covisian Credit Management S.p.a" per l'attività di recupero.

▪ **ELENCO ATTIVITA' E BENI DI PROPRIETA' DI MARIO MERCURIALI**

**Beni immobili**

Allo stato, il Mercuriali non dispone di patrimonio mobiliare e/o immobiliare da impiegare utilmente ai fini del presente piano.

**Beni mobili registrati**

Il proponente è proprietario di una autovettura modello Opel Agila targata ET340SW di modestissimo valore commerciale.

**Beni mobili, conti correnti, titoli e depositi bancari e/o postali**

Il Mercuriali è proprietario dei soli beni mobili che costituiscono l'arredo della casa in abitazione sita in CESENA via Fantaguzzi 9 / int 19, privi di particolare pregio e/o valore.

Il proponente è titolare dei seguenti rapporti bancari e postali:

**Romagna Credito Cooperativo** : c/c ordinario nr. 75231

**Credit Agricole** : c/c ordinario nr. 455282

**Poste Italiane** : c/c ordinario nr. 29634185

Sui conti correnti le somme depositate risultano irrilevanti e comunque necessarie alle esigenze di vita primarie del debitore;

Il debitore gode di trattamento pensionistico su cui attualmente grava- come ut supra indicato - la cessione del quinto in favore di Fidelity Spa.



## **EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNANTI DAI CREDITORI**

Non sono stati impugnati dai creditori atti dispositivi posti in essere dal debitore.

## **VERIDICITA' DEI DATI**

Per quanto innanzi illustrato e sulla documentazione prodotta dal debitore ed acquisita dal professionista nominato si può evidenziare quanto segue:

- Il Sig. Mario Mercuriali è vedovo a far tempo dall' 11 gennaio 2010.
- Il Sig. M. Mercuriali percepisce un trattamento pensionistico erogato dal Ministero dell'Istruzione pari a circa € 3.000= a cui andrà applicata la trattenuta destinata al soddisfacimento del ceto creditorio, previa revoca della cessione del quinto ad oggi ancora in corso (di € 548,50);
- Negli ultimi tre anni come da Modelli CUD 2020, 2021, 2022 allegati, il Sig. Mercuriali ha avuto un reddito lordo annuo rispettivamente pari ad € 53.200.94, 53.300.91, 53.326.00.
- Per il sostentamento del proprio fabbisogno, il M. Mercuriali necessita di una somma pari ad € 2.500,00 circa, essendo incluse in tale importo tutte le spese necessarie non solo per l'ordinaria gestione/amministrazione, ma anche il pagamento di utenze, imposte, tasse e tributi locali.

Spese che per miglior chiarezza, vengono riportate nella riepilogativa riportata qui di seguito espressa secondo un **criterio annuo**:

<b>Descrizione</b>	<b>Spese su base annua (in €)</b>
Alimenti	7.990
Energia elettrica	920
Acqua	360
Riscaldamento (centralizzato condominiale - vedi oltre)	//
Canone locazione abitazione *	8.490





Spese telefoniche (mobili)	360
Manutenzione immobile	//
Spese abbigliamento	360
Spese mediche	2.700
Assicurazioni	160
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione)	1.600
Condominio (comprensivo di manutenzione e riscaldamento centralizzato)	3.400
Canone Rai	100
Rifiuti/Tari	160
Altro (casalinghi, igienico/ sanitari, materiali pulizia)	1.400
<b>Totale</b>	<b>28.000</b>

A supporto delle spese vive sopra indicate si allega in copia:

- **Allegato nr. 12** (contratto di locazione abitativa)

- Non sono emersi procedimenti giudiziari promossi a carico del debitore, M. Mercuriali;

### **PROPOSTA ECONOMICO – FINANZIARIA DEL CONSUMATORE**

La presente proposta prevede il **pagamento integrale delle spese di procedura** e nello specifico il compenso del gestore con il quale – ai sensi dell’art. 14 comma 1° D.M. 202/2014 - si è concordato un importo complessivo pari ad **€ 3.500=** oltre al rimborso di eventuali spese vive anticipate e gli oneri di assistenza legale pari ad **€ 2.500=** nonché **il pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti tutti di natura chirografaria nella misura del 21 % chirografari ed integrale in favore di INPS con privilegio ex art. 2753 c.c..** come meglio specificata nella



formulazione della proposta mettendo a disposizione parte delle proprie entrate reddituali mensili.

Si prevede, quindi, il **pagamento parziale dei crediti chirografari** e non potendo essere meglio soddisfatti con il ricavato di un'eventuale liquidazione del patrimonio così come previsto dall'art. 7 comma I° L. 3/2012 in quanto **il proponente non dispone di beni immobili e/o altri beni utilmente liquidabili ed è intestatario di una autovettura usata e di valore risibile, già gravata da fermo amministrativo.**

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del debitore rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti.

Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenterebbe una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dell'evidente squilibrio tra disponibilità finanziarie e l'esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità del ricorrente di poter affrontare la sua condizione di salute, purtroppo in esorabile aggravamento, con dignità e serenità.

Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile - sia in termini economico-finanziari - anche alla luce delle valutazioni che lo stesso debitore ha formulato, motivato e documentato.

Premesso quanto sopra, il debitore

### **PROPONE**

- Pagamento in ***prededuzione dell'OCC*** per un totale di complessivi **€ 3.500 oltre oneri di legge;**
- Pagamento in ***prededuzione in favore del legale per € 2.500,00= oltre CPA 4% ed IVA 22%;***
- Pagamento dei creditori chirografari (integrale privilegiato INPS) Nella misura del 21% circa del loro debito tramite pagamenti rateali che avranno corso all'esito del pagamento integrale dei crediti in prededuzione



In esecuzione della proposta, il debitore si impegna al pagamento mensile di € **500 =** per 12 rate e per un periodo di anni 5 ; il tutto compatibile con le esigenze di vita e la condizione di salute del proponente.

Somma - quella indicata - che dovrà essere versata direttamente dall'indebitato su di un conto corrente appositamente aperto presso un Istituto di Credito a seguito dell'omologazione della presente proposta e tramite il quale verrà onorata la proposta, sotto il controllo e la vigilanza del nominato O.C.C..

### **CONVENIENZA E FATTIBILITA' DEL PIANO**

La proposta qui formulata appare essere l'unica utilmente percorribile dal sovraindebitato poiché l'unico bene mobile di proprietà è costituito dalla vettura Opel Agila immatricolata nell'anno 2014, di valore assolutamente risibile e per altro - in ragione delle difficoltà motorie del Mercuriali - necessaria al proponente (più specificatamente alla figlia) per poter fronteggiare l'esigenza di assistenza e mobilità del Mercuriali, ampiamente ridotta e compromessa dagli insorti problemi di salute.

Si aggiunga che il ricorrente non possiede altro bene aggredibile e funzionale al soddisfacimento dei propri creditori.

Sui conti correnti le somme depositate sono assolutamente risibili e del tutto irrilevanti ai fini del Piano e comunque necessario alle esigenze di vita;

Il debitore gode di una pensione su cui attualmente grava la cessione volontaria del quinto;

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

La natura concorsuale del presente procedimento e la necessità di applicare una parità di trattamento ai creditori - di ogni ordine, natura e grado - pone come condizione pregiudiziale ai fini della concreta fattibilità del piano che l'Ill.mo Giudice Delegato voglia disporre l'immediata sospensione e conseguente revoca



della cessione volontaria del quinto operata sulla retribuzione del proponente in favore di INPS.

Analoga richiesta viene formulata per l'atto di pignoramento presso terzi promosso da Compass Banca S.p.a. con il ministero degli Avv.ti Lanza e Giarratana in danno del Mercuriali Mario e della coobbligata Mara Mercuriali (debitori eseguiti); procedimento promosso a carico del terzo INPS e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e che vede fissata per il prossimo 26 Settembre 2023 l'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Forlì.

Ove la presente richiesta non dovesse trovare accoglimento e l'accordo assunto dal debitore – nei termini in precedenza indicati – venisse ritenuto vincolante, così come il promosso pignoramento presso terzi, ciò impedirebbe l'accesso alla presente procedura in quanto consentirebbe il soddisfacimento di singoli creditori (Fiditalia – Compass) e la proporzionale riduzione del patrimonio da poter destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

Si osservi che la Legge sul sovraindebitamento – a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo - si pone l'obbiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando - a determinate condizioni – che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la “c.d. seconda chance” secondo una prospettiva largamente diffusa nell'economia statunitense, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

In quest'ottica diversi Tribunali hanno sancito la revocabilità dei finanziamenti dietro cessione del quinto affermando che se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema.

Tutto ciò premesso, la parte proponente – così come rappresentata e difesa in atti -

**CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, Voglia:



- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 e ss del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019 nr. 14 per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- Disporre – ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 14/2019 co 4° che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono – sotto pena di nullità – essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- Disporre – ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 14/2019 – con urgenza – la sospensione della trattenuta derivante da cessione volontaria del quinto gravante sul trattamento pensionistico dell'istante e della promossa procedura esecutiva presso terzi;
- Assegnare ai creditori un termine di giorni 20 entro il quale far pervenire all'OCC – a mezzo posta elettronica certificata – osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della Crisi, Dott. Francesco Samorì all'indirizzo:\_ [mercuriali@pec-gestorecrisi.it](mailto:mercuriali@pec-gestorecrisi.it)

Si allegano in copia:

1. Nomina OCC;
2. Accettazione Gestore della Crisi;
3. Doc. identità Mercuriali Mario;
4. Modelli CU 2020-2021-2022;
5. Buste paga ultimi tre mesi;
6. Accesso banche dati Agenzia Entrate;
7. Elenco debiti Mercuriali Mario;
8. Ispezione c/o Banca d'Italia;
9. Verbale di audizione del 30/11/2021;



10. Prospetto % pagamento dei debiti;
11. Certificato stato di famiglia;
12. Contro di locazione ad uso abitativo;
13. Verbale sanitario accertamento invalidità INPS.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il C.U dovuto è pari ad € 98,00=.

Con osservanza.

*Cesena-Forlì, lì 24 Maggio 2023*

*Avv. IvanLucia Rasulo*

